

24/05/2022 - Ordinanza Corte di Cassazione - Cartella di pagamento - Notifica - Familiare convivente - Necessità invio raccomandata

Tweet

tratto da def.finanze.it

Ordinanza del 04/05/2022 n. 14093 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Salva testoTESTO**Intitolazione:**

Cartella di pagamento - Notifica - Familiare convivente - Necessità invio raccomandata.

Massima:

In tema di notifiche di cartelle esattoriali, risultano illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Infatti, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Pertanto, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, qualunque suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

archiviato sotto: Sentenze e Tributi

- Pagine visitate da settembre 2019 -

ShinyStatTM
Online 16
Pagine: 15069808



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

TRIBUTARIA

Composta da:

Oggetto: notifica ex art.
60 d.P.R. n. 600 del
1973

[redacted] - Presidente -

[redacted] - Consigliere -

R.G.N. 488/2021

[redacted] - Consigliere -

Cron.

[redacted] - Consigliere Relatore -

AC - 22/03/2022

[redacted] - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 488/2021 proposto da

[redacted] rappresentato e difeso giusta delega in atti

[redacted] (PEC: [redacted])

- *ricorrente* -

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore
pro tempore;

- *intimata* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia n. 2142/07/20 depositata in data 19/10/2020,



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore [REDACTED]

Rilevato che:

- il contribuente ricorreva avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a 34 cartelle di pagamento per complessivi euro 112.777,95 per 5 delle quali contestava la notificazione; nel mentre questi si doleva anche della mancata notifica degli avvisi di intimazione propedeutici all'iscrizione ipotecaria;
- la CTP accoglieva il ricorso limitatamente a due delle cartelle contestate; tal pronuncia era impugnata dal riscossore;
- con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello;
- ricorre a questa Corte il sig. Petruzzelli con atto affidato a un solo motivo; il riscossore è rimasto qui intimato;

Considerato che:

- il solo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 60 c. 1 lett. b) bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento 01420140035437082000 nonostante il mancato invio della raccomandata informativa della notifica perfezionata a mani della moglie del contribuente;
- il motivo è fondato;
- va premesso che in questo caso si tratta di notifica operata tramite il messo notificatore, come si evince dalla documentazione in atti;
- sul punto, la CTR ha accertato in fatto l'invio e la ricezione della cartella di pagamento di cui si è detto, dando atto in motivazione di come "nel caso di specie risulta provata anche la

Cons. Est. Roberto Succio



notifica della raccomandata informativa, consegnata a mani della moglie del contribuente in data 3.11.2014" (pag. 3 terzo capoverso);

- in verità, tal accertamento in fatto riguarda la notifica non della raccomandata informativa, ma – appunto - della cartella di pagamento, come si evince dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente quale doc. n. 9 del proprio fascicolo nel giudizio di fronte alla CTR e riprodotto diligentemente in questo giudizio di cassazione;
- e allora, dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso (Cass. VI sez. Ord. 17235/2018), il suo difetto in questo caso rende illegittimo il procedimento stesso;
- erra infatti la CTR nel richiamare in motivazione il disposto dell'art. 139 c.p.c., poiché nel caso di notifica come quella in esame trova applicazione l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 26 del medesimo d.P.R. cui va fatto rimando;
- ritiene il Collegio, aderendo alla giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017) che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
- il Collegio quindi, in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore (cfr. Cass. S.U. n. 8999 del 2009), accoglie il ricorso;

Cons. Est. Roberto Succio



- la sentenza impugnata è conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame;

p.q.m.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2022.

Il Presidente

[Redacted signature]



27446/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [REDACTED] - Presidente -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Rel. Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 08/06/2022 - CC

R.G.N. 24234/2020

Ca. 27446
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24234-2020 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VENTI SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

- ricorrente -

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED]

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 203/9/2020 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il
12/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell' 08/06/2022 dal Co. [REDACTED]
[REDACTED]

RILEVATO

Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia –
Palermo che ha riformato la pronuncia della CTP di Palermo ove
erano state parzialmente accolte le ragioni del contribuente in ordine
alla notifica dell'intimazione di pagamento e della presupposta
notificazione della cartella esattoriale.

Più in particolare, il collegio d'appello ha accolto l'unico motivo di
gravame prospettato dall'agente della riscossione, ove lamentava
l'omesso esame della regolare notifica della cartella esattoriale
effettuata ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973. La sentenza di
secondo grado, infatti, ha accertato che la cartella è stata notificata
direttamente dall'agente della riscossione, presso la residenza del
contribuente, a mani della [REDACTED] qualificatasi moglie
convivente.

Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica l'agente per la riscossione
con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c.
per violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella
avvenuta a mani della moglie convivente, [REDACTED] non sia
seguita la raccomandata informativa di cui all'art. 60 d.P.R. citato.

Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017).

Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera *b bis*) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente *ratione temporis* (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova.

Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3, terzo comma, l. n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, lamentando assenza di motivazione nell'intimazione di pagamento, perché carente del rinvio all'atto impositivo o alla cartella presupposta.

Il motivo non assolve l'onere dell'autosufficienza, non risultando i passi degli atti processuali dei precedenti gradi di merito ove questa doglianza sia stata proposta (cfr. Cass. V, n. 29368/2017)

Pertanto, il ^{primo motivo di} ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio definito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

le spese di lite sono a carico del contribuente; quelle di merito vanno compensate.

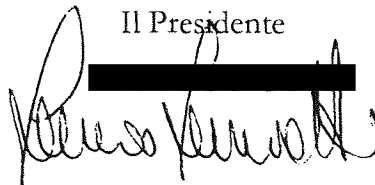
Ric. 2020 n. 24234 sez. MT - ud. 08-06-2022

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e pone le spese del giudizio di legittimità a carico della parte controricorrente, liquidandole in €.quattromilacento/00, oltre a €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 08 giugno 2022

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, **20 SET 2022**
IL CANCELLIERE ESPERTO

